

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 56-3244

**Legge 21 novembre 2000 n.353, L.r. 9 aprile 1994 n.16. Approvazione bozza Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l'impiego di personale volontario aderente allo stesso, nell'ambito delle competenze regionali in materia di previsione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" ed in particolare l'articolo 7 in cui vengono definite modalità e criteri per la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato;

vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

vista l'art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 che dispone altresì che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della sopraddezza legge;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59" che assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;

vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" ed in particolare l'articolo 7, comma 3, lettera b), in base al quale le Regioni programmano la lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi, tra l'altro, di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi" ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera b) e l'articolo 4, nei quali si prevede, per la realizzazione degli obiettivi di tutela del patrimonio boschivo regionale dagli incendi, la stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato, rappresentate a livello regionale o provinciale, da impiegare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi con riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ("Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112") con la quale vengono definite le funzioni della Regione nell'ambito della protezione civile;

visto l'articolo 70, lettera f) della medesima legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ("Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112"), il quale attribuisce alla Regione competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del D.lgs 112/1998;

vista la legge regionale n. 7/2003 (“Disposizioni in materia di protezione civile”) ed in particolare gli articoli 1 e 19 laddove si fa riferimento alle azioni di valorizzazione e sostegno al Volontariato;

vista la D.G.R. n. 35-2152 del 6 giugno 2011 con la quale è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2011-2014, il quale individua il Corpo Volontari AIB Piemonte quale componente operativa del Sistema antincendi boschivi del Piemonte;

vista la Convenzione Rep. 12951 del 3.12.2007, tra la Regione Piemonte e il Corpo Forestale dello Stato per l’impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte nell’ambito delle competenze regionali, approvata con D.G.R. n. 103-7629 del 26.11.2007;

vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per attività di contrasto agli incendi boschivi, approvata con D.G.R. n. 26-12514 del 09/11/2009;

vista la convenzione Rep. 14089 stipulata in data 29.12.2008, approvata con DGR 95-10414 del 22.12.2008, tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l’impiego di personale volontario aderente allo stesso, nell’ambito delle competenze regionali in materia di previsione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile;

considerato che l’Associazione regionale denominata “Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte”, costituitasi in data 13.07.1994 (Rep. 46895, racc. 18413, registrato a Torino il 22.07.1994 n. 19979), con sede in Torino, Corso Marche 79, presenta le caratteristiche di rappresentatività a livello regionale e di capacità operativa previste dalla L. r. 16/94, è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 266/91 e risponde alle caratteristiche previste dalle *Procedure operative Antincendi boschivi del piemonte vigenti*,

valutato che la Convenzione attualmente efficace tra Regione Piemonte e Corpo Volontari AIB del Piemonte, Rep. 14089 stipulata in data 29.12.2008, approvata con DGR 95-10414 del 22.12.2008, perderà la sua efficacia il 31.12.2011;

ritenuto di approvare una nuova Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari AIB del Piemonte, persistendo i requisiti di rappresentatività e capacità operativa, oltre alle altre caratteristiche previste dalla normativa sopra menzionata;

visto il testo della bozza di Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari AIB del Piemonte, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso dall’Assessorato regionale alla Protezione civile al Corpo Volontari AIB Piemonte il 29.11.2011 prot. 92743/DB1414;

vista la nota del 13.12.2011 prot. 3919 con la quale il Corpo Volontari AIB Piemonte comunica l’approvazione, da parte dell’Assemblea generale, della bozza di Convenzione proposta il 29.11.2011 con nota prot. 92743/DB1414;

dato atto che agli oneri per l’applicazione della Convenzione in oggetto si farà fronte con le risorse disponibili sull’UPB DB 14141 del Bilancio 2012 e pluriennale 2012-1014, dando altresì atto che trattasi di oneri per interventi collegati alla tutela dell’incolumità pubblica;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

di dare atto che l'Associazione regionale denominata "Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte" , costituitasi in data 13.07.1994 (Rep. 46895, racc. 18413, registrato a Torino il 22.07.1994 n. 19979), con sede in Torino, Corso Marche 79, presenta le caratteristiche di rappresentatività a livello regionale e di capacità operativa previste dalla L. r. 16/94, è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 266/91 e risponde alle caratteristiche previste dalle *Procedure operative Antincendi boschivi del Piemonte* vigenti;

di dare atto che la Convenzione attualmente efficace tra Regione Piemonte e Corpo Volontari AIB del Piemonte, Rep. 14089 stipulata in data 29.12.2008, approvata con D.G.R. n. 95-10414 del 22.12.2008, perderà la sua efficacia il 31.12.2011;

di approvare la nuova Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari AIB del Piemonte, per l'impiego di personale volontario aderente allo stesso, nell'ambito delle competenze regionali in materia di previsione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire che agli oneri per l'applicazione della Convenzione in oggetto si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPB DB 14141 del Bilancio 2012 e pluriennale 2012 - 2014;

di demandare all'Assessore pro tempore Roberto Ravello in rappresentanza della Regione Piemonte, la sottoscrizione della Convenzione suddetta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE ADERENTE ALLO STESSO, IN MATERIA DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI PROTEZIONE CIVILE

TRA :

**TRA:** La **REGIONE PIEMONTE** (omissis), con sede legale a Torino, Piazza Castello 165, di qui in avanti denominata R.P. ,rappresentata dall'Assessore pro tempore Roberto Ravello, autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale n. ....

**E:** l'Associazione "**CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE**", (omissis), di qui in avanti denominata Corpo AIB, rappresentata dall'Ispettore generale Remo Bigando, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'Atto Costitutivo (Rep. N. 46895/18413 registrato a Torino il 22.7.1994 al n. 19979) e dallo Statuto (Rep. 55591/22878 registrato a Torino in data 8.3.2000 al n. 928); nonché l'ulteriore variazione statutaria del 01.04.2006 registrata in data 28.06.2006 con numero 2692 serie 3

## PREMETTENDO

la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" ed in particolare l'articolo 7, che definisce modalità e criteri per la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato;

la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

l'art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 che dispone altresì che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della sopraddetta legge;

il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59" che assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;

la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" ed in particolare l'articolo 7, comma 3, lettera b), in base al quale le Regioni programmano la lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi, tra l'altro, di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

la legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi" ed in particolar modo gli articoli 2 e 4, con i quali la R.P. provvede alla stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato, aventi attitudine e capacità operativa nella materia antincendi boschivi, da impiegare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

la legge regionale 26/04/2000, n. 44 ("Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112") nella quale vengono definite le funzioni della Regione nell'ambito della protezione civile;

l'articolo 70, lettera f) della legge regionale 26/04/2000 n. 44 ("Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112"), che attribuisce alla Regione competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;

il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2011-2014 , approvato con DGR n. 35-2152 del 6 giugno 2011, il quale individua il Corpo Volontari AIB Piemonte quale componente operativa del Sistema antincendi boschivi del Piemonte;

la DGR n. 65 -14694 del 31.01.2005 con la quale è stato approvato il documento detto "Procedure operative antincendi boschivi del Piemonte", primo livello;

la D.G.R. n. 20-2684 del 24.04.2006 con la quale è stato approvato il documento detto "Procedure operative antincendi boschivi del Piemonte", secondo livello, Allegati;

l'atto costitutivo (Rep. n. 46895 racc. 18413 registrato a Torino il 22.07.1994 al n. 19979) e lo Statuto (Rep. n. 55591 racc. 22878, registrato a Torino in data 08.03.2000 al n. 928), del Corpo AIB; l'iscrizione dello stesso al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Settore Protezione Civile (D.P.G.R. N. 799/1995), nonché la presa d'atto della variazione statutaria e denominazione del Corpo AIB (Prot. n. 494/2000) e della variazione della sede legale, registrata in data 01.08.2005, nonché l'ulteriore variazione statutaria del 01.04.2006 registrata in data 28.06.2006 con numero 2692 serie 3, costituenti parte integrante della presente Convenzione.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1. Scopo e campo di applicazione**

Il presente atto disciplina i rapporti fra la R.P. ed il Corpo AIB per attività inerenti prioritariamente la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi e, subordinatamente, per attività in materia di protezione civile.

### **Articolo 2. Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2012 fino al 31.12.2014, fatte salve richieste di modifica e/o integrazioni della stessa, concordate da entrambe le parti, tramite approvazione di apposita convenzione integrativa.

2. Le parti concordano di stabilire i termini e le modalità della nuova convenzione entro novanta giorni dalla scadenza naturale della presente convenzione.

### **Articolo 3. Ambiti di intervento del Corpo AIB**

1. Sulla base di quanto riportato nelle premesse normative, il Corpo AIB è individuato dalla R.P. quale Organizzazione di Volontariato rappresentativa del sistema operativo aib, per le attività di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Nello specifico interviene:

1.1 sul territorio regionale in accordo o su richiesta della Sala operativa;

1.2 sul territorio extra regionale ed extra nazionale:

1.2.1 a seguito di stipula di convenzioni in azioni programmate;

- 1.2.2 su richiesta del Dipartimento di protezione civile, per tramite della R.P., in fase di emergenza, subordinatamente alla missione prioritaria sul territorio regionale ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.
2. Il Corpo AIB concorre alle attività di protezione civile, in caso di emergenza, su richiesta della R.P., subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.
3. Il Corpo AIB partecipa, su richiesta o in accordo con la R.P., alle esercitazioni in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile, sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.
4. Il Corpo Aib concorre con la R.P. alla creazione e sviluppo di appositi strumenti di analisi e valutazione statistica, atti al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema.

#### **Articolo 4. Modalità di intervento del Corpo AIB**

1. Il Corpo AIB concorre nell'opera di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili nel pieno rispetto:
- a) delle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti alla direzione delle operazioni di prevenzione ed estinzione ai competenti livelli responsabili del Corpo AIB;
  - b) delle norme del piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
  - c) delle procedure operative approvate dalla R.P. con apposite deliberazioni di Giunta o Determinazioni dirigenziali;
  - d) del presente accordo;

il mancato rispetto di una delle condizioni di cui alle lettere a, b, c ,d, comporta la decadenza della presente convenzione .

2. Il Corpo AIB si impegna ad utilizzare correttamente i mezzi, le attrezzature, i DPI ed i prodotti ricevuti a vario titolo dalla R.P., o acquistati con il contributo di cui all'art 9.; eventuali carenze o inadeguatezze degli stessi dovranno essere segnalate con tempestività alla R.P.
3. Il Corpo AIB assicura i propri aderenti contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso i terzi connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.
4. Nelle attività di protezione civile il Corpo AIB si attiene alle normative previste dalla R.P., oltre ad apposite disposizioni e regole di ingaggio appositamente concordate.

#### **Articolo 5. Responsabilità**

1. Il Corpo AIB solleva la R.P. da ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo di materiali, mezzi, attrezzature e DPI acquistate con contributo della R.P. o forniti direttamente da R.P. , in attività diverse da quelle previste dalla presente Convenzione.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente al comma precedente si applica la normativa vigente.

#### **Articolo 6. Costi**

1. La somma annuale prevista per rimborsi e contributi di cui all'art. 8 della presente convenzione, verrà erogata, subordinatamente alle disponibilità di cassa, nella misura del 80% all'inizio di ciascuna annualità di convenzione Il rimanente 20% verrà liquidato entro i sessanta giorni successivi all'approvazione dei rendiconti indicati all'art. 7.
2. La somma annuale prevista per i contributi di cui all'art. 9 della presente convenzione, verrà erogata, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, nella misura del 100% ad approvazione da parte della R.P. di ogni singolo progetto di acquisto o di prestazione di servizio, a seguito di verifica da parte del Comitato di cui all'art.11.

### **Articolo 7 . Rendiconti economici ed operativi**

1. Il rendiconto economico (bilancio consuntivo) delle somme ricevute dalla R.P. e il rendiconto operativo devono essere presentati, in formato elettronico, dal Corpo AIB alla R.P. , entro il 31 marzo di ogni anno. Annualmente dovrà essere aggiornata la banca dati anagrafica dei volontari contenente le informazioni relative al grado di formazione, all'idoneità fisica ed alla qualifica nell'ambito dell'organizzazione.

2. Il rendiconto operativo deve contenere:

- a) indirizzo e riferimenti operativi delle Squadre e la relativa competenza territoriale;
- b) elenco nominativo, suddiviso per Squadre, degli aderenti con indicazione, per ogni componente, del luogo di nascita e dell'indirizzo di residenza. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni;
- c) elenco, suddiviso per Squadre, riportante il giorno, il numero di ore prestate per tipologia di intervento ed il nominativo dei singoli associati che vi hanno partecipato, nonché la localizzazione degli interventi di prevenzione e di estinzione incendi boschivi e protezione civile, di cui ai precedenti articoli 1),3), 4);
- d) il numero, il tipo e la targa degli automezzi di proprietà, in comodato, o messi a disposizione da parte degli Enti locali;

### **Articolo 8 . Oneri a carico della Regione. Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 7 della L .11 agosto 1991, n. 266, dell'art. 4 della L.R. 9 giugno 1994, n . 16, per il servizio prestato dal Corpo AIB, la R.P. corrisponde un contributo finanziario annuo a rimborso delle spese sostenute od impegnate nel corso dell'anno di competenza, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, per le seguenti voci:

- a) spese generali per il funzionamento del Corpo A.I.B.;
- b) oneri assicurativi degli associati per la copertura di infortuni o malattie derivanti da attività AIB e di protezione civile, per la responsabilità civile e tutela legale dei quadri verso terzi connessa allo svolgimento delle suddette attività, RCA dei mezzi in dotazione, assicurazione furto e incendio delle sedi;
- c) canoni connessi all'impiego delle frequenze radio assegnate al Corpo AIB;
- d) acquisto di materiali ,attrezzature, ed abbigliamento tecnico AIB di rapido consumo ;
- e) spese sostenute per gestione e manutenzione delle attrezzature, degli automezzi ed apparati di telecomunicazioni utilizzati nelle attività AIB e di protezione civile;
- f) acquisto carburante utilizzato dagli automezzi impiegati per le attività della presente convenzione risultante dalla registrazione del sistema gestionale del Corpo AIB convalidato dai Quadri territoriali;
- g) ammortamento delle attrezzature, degli automezzi, degli impianti e delle dotazioni informatiche, hardware e software, di proprietà del Corpo AIB.

2. Il rimborso spese alle singole Squadre associate sarà calcolato secondo i seguenti parametri:

- a) ore di attività in prevenzione diretta ed indiretta (pulizia aree vasche per elicottero o strade forestali non di competenza di altri Enti come previsto nelle procedure operative del piano antincendi boschivi del Piemonte) preventivamente autorizzata;
- b) ore di attività di estinzione e bonifica;
- c) ore di attività di protezione civile richiesta da R..P.
- d) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione alle Squadre.”

### **Articolo 9. Oneri a carico della Regione .Contributi**

1. Nella misura consentita annualmente dalle disponibilità di cassa, R.P. corrisponde al Corpo AIB un contributo annuale da utilizzarsi per:

- a) visite mediche per stabilire l'idoneità dei volontari, impegnati direttamente sul fronte fuoco;
- b) acquisto di idonei dispositivi di protezione individuale;

- c) acquisto di beni durevoli (attrezzature, apparati di comunicazione e materiali per lo svolgimento di attività AIB e Protezione Civile);
  - d) realizzazione e gestione dei corsi di formazione di base e avanzati.
2. Le acquisizioni di servizi e forniture di cui al comma 1 saranno effettuate dal Corpo volontari AIB sotto forma di progetti redatti sulla base delle indicazioni tecniche e procedurali fornite dalla Regione con Determinazione Dirigenziale n. 2290 del 08.09.2011.
3. La R.P. provvederà ad assegnare al Corpo AIB i contributi di cui al punto 1 tenendo conto delle indicazioni del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e del bilancio preventivo del Corpo AIB, redatto in base ai fabbisogni effettivi delle Squadre e dell'esito della verifica effettuata, su ogni singolo progetto di acquisto o di prestazione di servizio, dal Comitato di cui all'art. 11.

#### **Articolo 10 . Comodati d'uso**

1. La concessione in comodato d'uso sarà formalizzata con verbale di consegna, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati i seguenti elementi:
- a) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura, specie e valore, con l'indicazione dell'indice di svalutazione economica secondo normativa vigente;
  - b) l'uso per il quale il bene viene dato in concessione;
  - c) le eventuali condizioni per la buona conservazione del bene regionale;
  - d) la localizzazione in cui verranno destinati gli oggetti;
  - e) la durata in concessione del comodato d'uso gratuito dei beni regionali, salvo diversa indicazione contenuta negli specifici verbali di consegna, è connessa alla durata della presente convenzione.
2. Ogni rinnovo della convenzione aggiorna automaticamente la durata di tutte le concessioni in comodato.
3. Il valore economico dei beni dati in comodato d'uso al Corpo AIB sarà aggiornato annualmente, al deprezzamento commerciale ed all'uso degli stessi.

#### **Articolo 11 . Comitato tecnico e di sorveglianza tra Regione Piemonte e Corpo Volontari AIB Piemonte**

1. Con determinazione del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della R.P. è istituito entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, il Comitato tecnico e di sorveglianza (di seguito Comitato) tra R.P. e Corpo AIB.
2. Il Comitato è composto dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della R.P. , dal Responsabile del Settore regionale Protezione Civile e Sistema AIB, dal Funzionario del Settore regionale Protezione civile e Sistema AIB referente per materia AIB , da n. 3 Rappresentanti del Corpo AIB.
3. Il Comitato si riunisce:
- a) in generale per valutare ed individuare le esigenze organizzative, tecniche, funzionali del Volontariato AIB all'interno sistema operativo AIB;
  - b) nello specifico, per verificare la compatibilità dei singoli progetti di acquisto di beni o di prestazione di servizio, di cui all'art. 9 con le finalità del contributo nonché la loro coerenza con le indicazioni fornite dalla R.P.
4. Il Comitato esercita funzioni di coordinamento e di controllo sulle attività svolte.

#### **Articolo 12 . Cause di forza maggiore**

1. Nel caso si verifichi una causa di forza maggiore di carattere continuativo, la presente convenzione dovrà intendersi automaticamente risolta a tutti gli effetti senza reciproco diritto ad indennizzi o compensi di sorta.
2. Per causa di forza maggiore si intendono:
- a) la variazione della normativa di settore a livello statale;

- b) rivolte, guerre (dichiarate o non), guerriglie, insurrezioni, disposizioni governative ed ogni altra causa simile a quelle suddette;

### **Articolo 13 . Compatibilità di altre attività del Corpo AIB con la presente convenzione**

1. Il Corpo AIB ha facoltà di stipulare convenzioni con altri Enti per le attività previste dal proprio Statuto ed atto costitutivo, purché tali attività;

- a) non riguardino la prevenzione, lotta degli incendi di cui alla presente convenzione;
- b) non comportino l'uso di dispositivi di protezione individuali AIB forniti o dati in uso dalla R.P. per le finalità della presente convenzione;
- c) non pregiudichino l'efficienza e l'efficacia dell'azione di prevenzione, lotta degli incendi boschivi di cui alla presente convenzione.

2. Le esercitazioni e/o dimostrazioni AIB rivolte al pubblico dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale competente.

### **Articolo 14. Spese di registrazione**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1 della Legge n.266/91.

### **Articolo 15 . Foro competente**

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

**Letto, confermato e sottoscritto .**  
**Torino li**